

## STUDIO LEGALE

*Avv. Ciro Santonicola*

*Avv. Aldo Esposito*

Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia

tel.– fax 08119189944

Pec. ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

### AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO ROMA

**Ricorso con istanza di adozione del provvedimento monocratico, ex art. 56 C.P.A.  
ed istanza cautelare collegiale ex art. 55 C.P.A.**

Ricorre il docente:

**NICITA ARIANNA**, nata a MESSINA il 05.01.1997, ivi residente alla via Salita Castellaccio “LE TERRAZZE 2”, C.F.: NCT RNN 97A 45F 158 F.

Rapp.to e difeso giusta mandato in calce al presente atto dagli avv.ti Ciro Santonicola, C.F. SNT CRI 84L12 C129L ed Aldo Esposito, C.F. SPSLDA82M29L845K, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma alla via Savoia n. 86 presso lo studio dell’Avv.to Martina Grimaldi e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 081/19189944 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

#### **c o n t r o**

- **il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato *ope legis* presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- **Università degli Studi di Messina**, Commissione Giudicatrice del concorso, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente

domiciliata *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**Nonché nei confronti dei controinteressati in atti**

1. STAGNI TIZIANA, via del Fante n. 74 SS. Annunziata- 98168 Messina
2. MOSCATT RITA DANIELA, via dei Mille n. 50- 92026 Favara (AG)
3. RAFFA MARILENA, via Placida n. 61- 98121 Messina.

**- per l'annullamento, previa SOSPENSIONE e/o la riforma, con adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica:**

a)- della graduatoria nominativa concorso sostegno IV Ciclo, pubblicata in data 06 maggio 2019 sul sito dell'Università degli Studi di Messina, contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente, avendo l'ultimo degli ammessi riportato un punteggio pari a 23,5 (allegato 1);

b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato, seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale prot. n. 22053 del 04.03.2019, Università degli Studi di Messina (allegato 2);

c) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto Ministeriale n. 92 del 08 febbraio 2019, sulle "Disposizioni che disciplinano le procedure di specializzazione per il sostegno", c.d. Corso Specializzante T.F.A.

SOSTEGNO 2019, funzionale al conseguimento del titolo che consentirà di insegnare sui posti di sostegno, **nella parte in cui (ART. 4 RUBRICATO "DISPOSIZIONI SULLE PROVE DI ACCESSO E SULLE GRADUATORIE DI MERITO", COMMA 3) - con specifico riferimento alla scuola secondaria II grado - si considera ammesso alla prova, ovvero alle prove successive alla fase preselettiva, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, senza prevedere una soglia minima di sufficienza (pari a 21/30) per il superamento, in violazione del principio meritocratico (allegato 3);**

**d)-**dei successivi Decreti M.I.U.R. N. 118 del 21/02/19 nonché N.158 del 27/02/2019- autorizzativi dei "percorsi di specializzazione" di cui al D.M. 92/19- che per quanto concerne le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse, ribadiscono i contestati requisiti di cui all'ART. 4 RUBRICATO "DISPOSIZIONI SULLE PROVE DI ACCESSO E SULLE GRADUATORIE DI MERITO", COMMA 3 (ALLEGATI 4.0 E 4.1);

**e)-** dei verbali - non conosciuti - della Commissione di concorso nella parte in cui si esclude parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;

**f)-** ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

### **Per l'accertamento e la declaratoria**

**-del diritto del RICORRENTE,** docente con titolo di studio valido per l'accesso agli insegnamenti interessati, **ad essere ammesso - anche in via cautelare - alla prova scritta del detto concorso, finalizzato alla selezione**

**degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità` (scuola SECONDARIA di 2°) di cui al decreto rettorale prot. n. 22053 del 04.03.2019 ed al D.M. n. 92 del 08.02.2019;**

**Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione del ricorrente a partecipare alla prova concorsuale scritta, calendarizzata per il giorno 15 maggio 2019 (selezione degli aspiranti ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità`, scuola SECONDARIA di 2° GRADO) e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.**

**o - O - o**

#### **PRELIMINARMENTE SULL'INTERESSE ALL'IMPUGNATIVA.**

**L'interesse ad agire con il seguente ricorso deriva, essenzialmente, dalla seguente richiesta:**

***Pronunciamento in merito alla illegittimità di una procedura concorsuale preselettiva che, non prevedendo una soglia di idoneità fondata sul merito (ma riferita alle disponibilità di posti offerte dalle singole Università) con evidente eccesso di potere, limita la selezione dei migliori su scala nazionale, affinché venga sancito il conseguente diritto di accedere alla successiva prova scritta del 15 maggio 2019.***

#### **RAGIONI FATTUALI**

L'odierno ricorrente è docente con titolo accademico (DIPLOMA DI CONSERVATORIO IN PIANOFORTE) utile per l'accesso alle materie di insegnamento della scuola, classi A055 ed A056 ed ha sostenuto, presso l'Università degli studi di MESSINA, la prova preselettiva per l'accesso al corso TFA Sostegno, secondaria di secondo grado.

Costei lamenta l'avvenuta violazione del diritto a svolgere una "preselezione meritocratica", il cui criterio di valutazione non doveva escludere il candidato con un bagaglio culturale sufficiente ed idoneo, avendo riportato un punteggio pari a 21/30, corrispondente soglia di sufficienza (allegato 5).

Malgrado ciò, la stessa è stata collocata tra i non ammessi nella graduatoria, pubblicata in data 30 aprile 2019, sul sito dell'Università degli Studi di Messina, contenente l'elenco di partecipanti alla preselezione (scuola SECONDARIA 2° GRADO), in quanto non rientrante nel numero dei posti resi disponibili dal singolo Ateneo.

Tanto, in applicazione della seguente normativa ministeriale: **ART. 4 RUBRICATO "DISPOSIZIONI SULLE PROVE DI ACCESSO E SULLE GRADUATORIE DI MERITO (T.F.A. SOSTEGNO), COMMA 3 DECRETO MINISTERIALE N. 92 DEL 08 FEBBRAIO 2019"** - laddove, con riferimento al grado d'istruzione interessato, *si considera ammesso alla prova, ovvero alle prove successive alla fase preselettiva, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, senza prevedere una soglia minima di sufficienza per il superamento dei test preliminari, in violazione del principio meritocratico.*

Eppure, come sarà documentato nei successivi motivi di diritto, in alcune Università risultano idonei, “per lo step 2 del concorso”, candidati con punteggio notevolmente

inferiori a 21/30 (soglia di sufficienza), anche in riferimento ad identico grado di istruzione.

A questo punto, la previsione del D.M. N. 92/19 si ritiene illegittima, nella parte in cui non prevede che per superare la prova preselettiva occorra aver conseguito una votazione pari ad almeno 21/30, diversamente prevista dai test d'ingresso del precedente Corso T.F.A. SOSTEGNO TERZO CICLO, disciplinato dal D.M. N. 948 del 01 Dicembre 2016 e dai singoli Bandi Universitari (allegato 6) .

*L'impugnata normativa ministeriale comporta una disparità di trattamento tra candidati che hanno svolto le prove in Università diverse, impedisce l'individuazione di una omogenea soglia minima di sbarramento, nonché la partecipazione alla ravvicinata prova scritta (15 maggio 2019), per chi, come la ricorrente, abbia conseguito un punteggio pari alla sufficienza (21 su 30).*

## **DISAMINA SUL CONCORSO TFA SOSTEGNO 2019-FASE PRESELETTIVA.**

Con l'emanazione del Decreto Ministeriale n. 92 del 08.02.19 sono state dettate tutte le disposizioni concernenti le procedure di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno, rivolto agli alunni ed alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria, nonché della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall' anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011.

I percorsi specializzanti sono istituiti ed attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati dal Ministero.

Le prove di accesso, organizzate dagli Atenei, hanno previsto un test preliminare, costituito da 60 quesiti, formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne poteva individuare una soltanto: la risposta corretta ad ogni domanda valeva 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata corrispondeva a 0 (zero) punti. Il test aveva una durata di due ore.

Sono stati ammessi, alla prova scritta successiva, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, nonché quanti, all'esito della preselettiva, avessero conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

In sostanza, parliamo di un meccanismo di superamento fondato su "soglie differenziate" per ogni Ateneo, al quale non è corrisposta alcuna graduatoria nazionale.

**La data di svolgimento dei test preliminari è stata fissata, per l'indirizzo della specializzazione sostegno secondaria (secondo grado) il 16 aprile 2019.**

## **MOTIVI DI DIRITTO**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO**

**DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. ED ECCESSO DI POTER PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE O, COMUNQUE, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'ATTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INCONGRUITÀ DELLA SOGLIA MINIMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME.**

*È stato in precedenza anticipato come "abbiano superato la preselezione T.F.A. Sostegno, con ammissione alla prova scritta successiva, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi" . Sono stati, altresì, ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della fase preliminare, hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, in base al Decreto Ministeriale n. 92 del 08 febbraio 2019, art. 4 comma 3.*

Ebbene, non si lamenta, in questa sede, la previsione delle prove preselettive, funzionali a consentire un più ordinato svolgimento delle successive fasi di esame – a fronte di un eccessivo numero di aspiranti–, ma **LA MANCATA POSSIBILITÀ DI OTTENERE L'AMMISSIONE, ALLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE SCRITTA, PER TUTTI I CANDIDATI CHE, COME L'ISTANTE, ABBIANO CONSEGUITO UN PUNTEGGIO MINIMO, ALMENO SUFFICIENTE (PARI, NEL CASO DE QUO, A 21/30).**

Sul punto si riporta il contenuto del D.M. N. 948 del 01 Dicembre 2016, disciplinante l'organizzazione dei precedenti corsi finalizzati al conseguimento



della specializzazione per le attività di SOSTEGNO-T.F.A. TERZO CICLO: la normativa Ministeriale allora vigente, diversamente da quanto sancito nel Decreto Ministeriale n. 92 del 08 febbraio 2019, non predeterminava alcuna soglia di sbarramento delle preselezioni, rimettendo alle singole Università l'elaborazione dei criteri di valutazione per il superamento del test preliminare, espressi in trentesimi (erano ammessi alla prova successiva quei candidati che avessero conseguito una votazione pari ad almeno 21/30, sempre allegato 6).

Possiamo certamente affermare che, in quel caso, la modalità per individuare la soglia di superamento era maggiormente improntata alla meritocrazia ed al non restringere, eccessivamente, la selezione vera e propria, tipica delle fasi di esame successive.

Diversamente, nell'attuale procedura concorsuale, l'eccesso di potere si manifesta, senza dubbio alcuno, nella illegittimità di una prova preliminare che, non prevedendo la soglia di idoneità fondata sul merito (ma riferita alle disponibilità di posti offerte dalle singole Università) ha precluso la selezione dei migliori su scala nazionale, non offrendo ragionevoli garanzie di superamento a quei candidati che, come la sig.ra NICITA, abbia dimostrato di possedere un bagaglio culturale sufficiente per affrontare le ulteriori selezioni che aprono la porta al percorso formativo in questione.

#### **L'ANALISI ALLA QUALE È SOTTOPOSTO IL GIUDICANTE CONCERNE "LE MODALITÀ DI ALLESTIMENTO DELLA FASE PRESELETTIVA":**

L'irragionevole criterio di valutazione previsto (superamento della prova preselettiva subordinato al "numero di candidati doppio" rispetto ai posti disponibili nel singolo Ateneo) impedisce una selezione di qualità, se rapportata a quella prevista per le successive prove scritte ed orali laddove, ai sensi del

citato Decreto Rettorale prot. 22053 del 2019 (Bando TFA SOSTEGNO Università di Messina) "sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 e la prova orale si intende superata se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a 21/30".

L'assenza di una soglia minima di sufficienza, esclusivamente relegata alle eventuali disponibilità di posti offerte dalle singole Università, costituisce un disincentivo allo studio ed alla formazione professionale, in aperta violazione degli artt. 33 e 34 Costituzione, con i seguenti ed inevitabili risvolti:

TRA L'ALTRO, LA POSIZIONE DELL'ODIERNO RICORRENTE SI È IMBATTUTA NELLA SEGUENTE ANOMALA SITUAZIONE:

*L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (DOVE L'ISTANTE SOSTENEVA LA PRESELEZIONE AL CORSO T.F.A. SOSTEGNO), HA PREVISTO , PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO, SOLI 104 POSTI DISPONIBILI (COME DA TABELLA RIASSUNTIVA DELL'OFFERTA FORMATIVA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO, UNITA AL D.M. 221/19, ALLEGATO 7) E, COME STABILISCE IL DECRETO TFA IV CICLO N. 92 DEL 2019, HANNO SUPERATO LA PRESELEZIONE, INNANZITUTTO, I PRIMI 223 CLASSIFICATI (NUMERO DI CANDIDATI PARI AL DOPPIO DEI POSTI DISPONIBILI NELLA SINGOLA SEDE PER GLI ACCESSI) UNITI A COLORO CHE, ALL'ESITO DELLA FASE PRELIMINARE, ABBIANO CONSEGUITO IL MEDESIMO PUNTEGGIO DELL'ULTIMO DEGLI AMMESSI.*

*UTILIZZANDOSI L'IMPOSTO METODO PRESELETTIVO, LA RICORRENTE, PUR AVENDO CORRETTAMENTE RISPOSTO AD UN NUMERO DI QUESITI TALE DA RAGGIUNGERE LA SUFFICIENZA (PUNTEGGIO 21/30), PARADOSSALMENTE, È RISULTATA ESCLUSA*

*DAL CONCORSO, IN QUANTO NON RIENTRANTE NEI POSTI DISPONIBILI.*

*IN ALTRA UNIVERSITÀ (CITIAMO L'ESEMPIO PIÙ ECLATANTE CONCRETIZZATOSI PRESSO L'ATENEIO DI URBINO, SEPPURE CON RIFERIMENTO A DIVERSO GRADO DI ISTRUZIONE), SECONDO L'INDICATO CRITERIO, SONO STATI AMMESSI ALLA SECONDA PROVA ANCHE CANDIDATI CON VOTO COMPLESSIVO INFERIORE ALLA SUFFICIENZA (PUNTI 17, 12, ADDIRITTURA PUNTI 0!) POICHÉ RIENTRATI NEL NUMERO DOPPIO DEI POSTI DISPONIBILI ALL'INTERNO DEL SINGOLO ATENEIO (ALLEGATO 8).*

Quanto detto si pone certamente in contrasto con l'interesse pubblico alla disponibilità degli insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, e con i principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine con i canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434).

**Il ricorrente lamenta, in quest'ottica, anche il danno da perdita di chances:** l'impossibilità di concorrere, meritocraticamente, per l'ammissione al corso di specializzazione, ha determinato una lesione morale per frustrazione dell'aspettativa di partecipazione ad una procedura concorsuale, coinvolgendo posizioni comunque attinenti al diritto al lavoro ed alla piena esplicazione della persona in pubbliche procedure concorsuali, implicando quindi valori di rilievo costituzionale.

**ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE, MANIFESTATO NELLA DISOMOGENEA DISTRIBUZIONE DEI POSTI, DESTINATI AI "FUTURI DOCENTI SPECIALIZZATI".**

**IMPOSSIBILITÀ, PER L'ODIERNO RICORRENTE, DI CONCORRERE, NEI DIVERSI ATENEI, IN CONDIZIONI DI PARITÀ, CONSIDERATO CHE IL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI, AUTORIZZATI CON IL DECRETO N. 92/19, È ESSENZIALMENTE DIPESO DALLE OFFERTE DELLE SINGOLE UNIVERSITÀ E NON DALLA VACANZA O DISPONIBILITÀ IN ORGANICO DI DIRITTO, ALL'INTERNO DELLO SPECIFICO TERRITORIO.**

**ILLOGICA RIPARTIZIONE DEI POSTI CON NUMERI DEL TUTTO INSUFFICIENTI. ESEMPIO ECLATANTE DELLA REGIONE PIEMONTE.**

**ONERE PROBATORIO RICADENTE SULLA CONTROPARTE MINISTERIALE, IN MERITO ALL'AVVENUTA AUTORIZZAZIONE DI SUFFICIENTI POSTI, FUNZIONALI AL CORSO SPECIALIZZANTE, IN RAPPORTO AL FABBISOGNO DEGLI INSEGNANTI NELLO SPECIFICO TERRITORIO.**

**La controparte ministeriale ha avviato la distribuzione dei 14.224 posti, utili alla specializzazione didattica sul sostegno ed autorizzati con il decreto n. 92/19, in modo disomogeneo: basandosi sull'offerta formativa proposta dagli Atenei, *non ha considerato affatto l'effettiva vacanza dei posti, in rapporto al fabbisogno di insegnanti specializzati, all'interno di ogni territorio.***

Sul punto, si fa presente come già l'Assessorato regionale all'istruzione del Piemonte abbia richiesto un incontro tra l'Università e l'Ufficio Scolastico Territoriale, per comprendere le ragioni del *sensibile squilibrio nella distribuzioni dei posti, destinati al tirocinio formativo specializzante a livello regionale*, posto che l'amministrazione piemontese, in presenza della comprovata necessità di specializzare migliaia di docenti (i quali, ogni anno, ricoprono le cattedre di sostegno vacanti), ha allestito i corsi che avviano alla "didattica speciale" per appena 200 posti, di cui soli 15 nella scuola dell'infanzia, concentrati nell' Università di Torino. Si tratta, con ogni evidenza, di cifre del tutto inadeguate rispetto al fabbisogno, considerato che lo stesso numero complessivo di percorsi specializzanti è stato attivato dagli Atenei della Basilicata, regione con popolazione inferiore di otto volte rispetto a quella del Piemonte.

In definitiva, **l'illogica ripartizione dei posti con numeri del tutto insufficienti, unita alla decisione di ammettere alla prova scritta solo chi abbia superato una "soglia fluttuante"**, variabile in base al conseguimento dei punteggi maturati in ogni singolo Ateneo, ha **determinato situazioni discriminanti**, compromettendo una carriera, la cui evoluzione non dipende dal merito, ma dal caso.

Alla luce di tanto, non potendosi dubitare sulla necessità di garantire un'adeguata offerta formativa per la specializzazione all'insegnamento, **il Giudicante**, in merito alla valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate **(DISOMOGENEA DISTRIBUZIONE DEI POSTI DESTINATI AI "FUTURI DOCENTI SPECIALIZZATI")** potrà valutare, in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, di onerare la controparte ministeriale ad una esatta ricognizione in merito al *numero ed ai criteri di*

*ripartizione dei posti destinati ai singoli Atenei, rapportati al numero dei posti "vacanti, disponibili, e per questo idonei a soddisfare il fabbisogno di insegnanti specializzati nei singoli territori", non avendo i ricorrenti possibilità alcuna di acquisirne, nell'immediato, informazione dettagliata.*

**SULL' ISTANZA CAUTELARE DI ADOZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, l'estremo danno gravissimo ed irreparabile, tale da non consentire la dilazione neppure fino alla data della Camera di Consiglio, si pone nei seguenti termini:

Come sancito da idoneo avviso pubblicato sul sito dell'Università di Messina, al seguente link <https://www.unime.it/it/sostegno/evidenza/iv-ciclo-sostegno-sede-criteri-date-e-orario-prova-scritta-ogni-ordine-e-grado>, la data di prova scritta per l'accesso al percorso di formazione TFA SOSTEGNO-SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO (che interessa parte ricorrente) è calendarizzata per il giorno 15 maggio 2019, in orario pomeridiano (allegato 10).

*Il provvedimento monocratico, che consenta la partecipazione alla nuova selezione del 15 maggio 2019, è l'unico utile a non arrecare un concreto danno alla parte ricorrente, anche tenuto conto del possibile bilanciamento dei contrapposti interessi, nonché dell'orientamento recentemente espresso dal T.A.R. Lazio Sez. III che, seppure in sede cautelare monocratica, con decreto n. 2442 del 29.04.2019 ed in riferimento ad identico contenzioso avverso i criteri di sbarramento imposti dai singoli Atenei con la preselezione al T.F.A. Sostegno, ha*

*disposto l'ammissione con riserva di un gruppo di docenti alla successiva prova scritta (allegato 9).*

*Tra l'altro, si valuti quale elemento di giudizio la seguente circostanza: allorché il Giudicante ravvisasse che la possibile sottoposizione con riserva alle prove preselettive, di imminente avvio, possa essere decisa all'esito della discussione cautelare collegiale, concedendo, eventualmente, sessioni suppletive d'esame, tanto impedirebbe la realizzazione dell'iter concorsuale, nelle tempistiche delineate dal legislatore: conclusione del percorso specializzante entro il marzo del 2020, come previsto dal recentissimo D.M. 158 27/02/2019.*

### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE.**

Per le stesse ragioni s'invoca la concessione della misura cautelare collegiale, a conferma di quella monocratica o in sostituzione della stessa.

Per i profili dedotti, si ritengono irragionevoli, ingiuste ed illogiche le scelte operate con il regolamento T.F.A. SOSTEGNO 2019, domandando, in questa sede, un intervento di mitigazione, considerato che il bilanciamento con i contrapposti può deporre in senso favorevole alle doglianze del ricorrente.

**p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, anche in forma monocratica, e, per l'effetto, per l'annullamento degli atti impugnati, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità, conseguentemente domandando che:

sia disposto l'annullamento, previa SOSPENSIONE e/o la riforma, dell'impugnata Decretazione Ministeriale, laddove, non prevedendo una soglia di idoneità fondata sul merito (ma riferita alle disponibilità di posti offerte dalle singole Università) con evidente eccesso di potere, preclude la selezione dei migliori su scala nazionale,

**consentendo l'accesso del ricorrente alla fase successiva (prova scritta) del Tirocinio Formativo Sostegno 2019**, calendarizzata, presso l'Università degli studi di Messina, in data 15 maggio 2019, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, avendo **raggiunto, a seguito delle preselezioni previste in data 16 aprile 2019, una valutazione complessiva sufficiente, pari a 21 su 30.**

Con vittoria di spese diritti e competenze del giudizio.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato.

I ricorrenti si riservano, altresì, di proporre motivi aggiunti al ricorso a seguito delle eventuali contro-deduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile.

Si allega la seguente produzione documentale:

1. Graduatoria nominativa test preliminare scuola secondaria di primo grado, Università degli studi di Messina;
2. Decreto Rettorale, Università di Messina, di indizione della selezione per l'accesso al corso TFA SOSTEGNO;
3. Decreto Ministeriale n. 92 del 08.02.19, disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno;
4. Ulteriori Decreti Ministeriali, esplicativi delle prove di accesso e delle date di svolgimento dei test preliminari;



5. Scheda informativa, in autocertificazione, che descrive la condizione soggettiva di parte ricorrente;
6. Bando relativo a precedente ciclo T.F.A. Sostegno, normato dal Decreto Ministeriale 948/16 e contenente lo specifico riferimento alla votazione di 21/30 (soglia di sufficienza) per il superamento del test preliminare;
7. Decreto di ripartizione contingenti, utile a ricavare i posti resi disponibili, alle singole Università, per avviare i percorsi formativi alla didattica sul sostegno;
8. Graduatoria TEST preliminare TFA SOSTEGNO Università di Urbino, con ammissione alla prova scritta di aspirante che ha riportato punti 0;
9. Decreto Presidenziale, dott.ssa Gabriella De Michele, TAR Lazio Sez. III, che in data 29 Aprile 2019, ritenuti i presupposti di estrema gravità ed urgenza, ha già ammesso i candidati, con riserva, alle ravvicinate prove scritte T.F.A. Sostegno;
10. Avviso estratto dal link <https://www.unime.it/it/sostegno/evidenza/iv-ciclo-sostegno-sede-criteri-date-e-orario-prova-scritta-ogni-ordine-e-grado>, Università di Messina, recante data della prova scritta, fissata il 15 maggio 2019, per la selezione relativa alla scuola secondaria di secondo grado;
11. Riscontro accesso atti contenente i nominativi dei controinteressati in al presente giudizio.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia-Roma, lì 08 Maggio 2019

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE  
PER LE COPIE CARTACEE EVENTUALMENTE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia-Roma, lì 08 Maggio 2019

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola